



ISTITUTO NAZIONALE  
DELLE  
ASSICURAZIONI



LEGGE IV APRILE MCMXXII N. 2007  
LE POLIZZE DI ASSICURAZIONE EMESSE DALL'ISTITUTO  
NAZIONALE SONO GARANTITE DALLO STATO  
ART. I DELLA LEGGE  
I CAPITALI E LE RENDITE ASSICURATE  
PRESSO L'ISTITUTO NAZIONALE  
SONO INSEQUESTRABILI  
ART. XIX DELLA LEGGE



TARIFFA N. 2.

Vita Intera a premi temporanei.



## ISTRUZIONI PRINCIPALI.

### Assicurazione per la vita intera a premi temporanei.

L'assicurazione per la vita intera è il *contratto tipico per il caso di morte.*

Quando il *contratto di assicurazione* per la vita intera è stipulato a *premio temporaneo* l'Istituto s'impegna di corrispondere un determinato capitale alla morte dell'assicurato, in qualunque epoca essa avvenga, e l'assicurato si obbliga a pagare il premio al massimo per un certo numero di anni, ed in caso di premorienza sino alla morte.

Questa forma di assicurazione offre all'assicurato il vantaggio di poter calcolare, fin dalla stipulazione del contratto, la spesa massima che egli sosterrà e permette di limitare l'impegno dell'assicurato soltanto durante il periodo più produttivo della sua vita.

#### *Esempio :*

Un padre dell'età di anni 32 vuole assicurare ai figli una somma di lire 12,000 da pagarsi alla sua morte, in qualunque epoca essa avvenga, senza gravare il suo bilancio nelle età più avanzate, quando egli prevede che il suo reddito possa subire falcidie.

Se l'assicurando vuole rimanere esonerato da ogni impegno di pagamento del premio all'età di 55 anni, stipulerà con l'Istituto Nazionale, un contratto di assicurazione per la vita intera con pagamento del premio soltanto per 23 anni.

Col contratto innanzi indicato l'assicurato pagherà un premio annuo anticipato di lire 328.20,

al massimo durante 23 anni, ed in caso di premorienza solo sino alla morte. Il premio di lire 328.20 si ottiene moltiplicando il capitale da assicurare, 12,000 lire, per il premio indicato nella tabella, corrispondente all'età 32 ed al numero dei premi 23, e dividendo il prodotto per 1000.

Avremo, cioè:

Premio annuo richiesto per assicurare lire 12,000 in caso di morte su una testa di 32 anni, con pagamento temporaneo del premio, 23 anni,

$$= \frac{12,000 \times 27.35}{1000} = 328.20.$$

Se allora l'assicurato pagherà il premio per tutta la durata del contratto di assicurazione, egli avrà in totale pagato al massimo

$$L. 328.20 \times 23 = L. 7,548.60$$

per una assicurazione di lire 12,000, *somma che sarebbe stata pagata agli eredi anche se la morte dell'assicurato fosse avvenuta dopo il pagamento di un solo premio.*

Per l'applicazione della tariffa l'età si calcola di sei mesi in sei mesi considerando come compiuto il semestre incominciato.

Il premio indicato nelle tabelle è pagabile in rate annuali anticipate.

L'Istituto accorda anche il pagamento in rate anticipate semestrali, trimestrali e mensili contro aumento del premio annuo.

L'aumento è commisurato al 2 % per il frazionamento semestrale, al 3 % per il frazionamento trimestrale ed al 4 % per il frazionamento mensile.

Per ottenere il premio semestrale si moltiplicherà il premio annuo per 0.51; per ottenere quello trimestrale si moltiplicherà il premio annuo per 0.2575; per ottenere infine quello mensile si moltiplicherà il premio annuo per 0.08666.

*Qualunque sia il frazionamento per pagamento del premio*

*annuo, l'Istituto all'atto della morte dell'assicurato paga ai beneficiari l'intera somma assicurata.*

L'Istituto accetta anche assicurazioni su testa di donna per contratti di vita intera a premio temporaneo mediante il pagamento del premio supplementare di 2 lire per ogni mille lire di capitale assicurato.

Tale soprapremio cesserà di essere pagato al compimento del 50° anno di età.

#### *Alcuni altri esempi di applicazione della tariffa.*

1° Qual'è il premio annuo che deve pagare sino alla morte, ed al massimo per 23 anni una persona di età 37 anni e 4 mesi per assicurare agli eredi immediatamente dopo la sua morte, in qualunque tempo essa avvenga, un capitale di L. 17,000?

L'età dell'assicurando è di anni 37 e 4 mesi; considerando come compiuto il semestre incominciato, l'età da attribuire all'assicurando è 37 e  $\frac{1}{2}$ ; ma siccome le tabelle contengono i premi ordinati per anni interi di età, dovremo determinare la media dei due premi che nelle tabelle stesse corrispondono alle età 37 e 38.

Le tabelle indicano come premio per 1000 lire di capitale assicurato corrispondente all'età 37 ed al numero dei premi 23, lire 30.95 e per l'età 38 e sempre per 23 premi, lire 31.75; facendo la media dei premi sopra indicati avremo:

$$\begin{aligned} \text{Premi per 1000 lire di capitale età 37 e } \frac{1}{2} \text{ e 23 premi} = \\ = \frac{30.95 + 31.75}{2} = 31.35 \end{aligned}$$

Applicando le norme già stabilite avremo:

Premio annuo richiesto per 17,000 lire di capitale:

$$\frac{17,000 \times 31.35}{1000} = 532.95$$

#### 2° Esempio

Se l'assicurazione indicata nell'esempio precedente fosse richiesta con pagamento in rate semestrali anticipate, a quanto ammonterebbe ciascuna rata?

Essendo il premio annuo anticipato uguale a lire 532.95, seguendo le istruzioni precedenti si avrà:

Rata semestrale anticipata

$$= 532.95 \times 0.51 = 271.80$$



## 3° Esempio :

Sempre nel caso di cui al quesito 1°, se l'assicurazione fosse richiesta con pagamento in rate trimestrali anticipate, a quanto ammonterebbe ciascuna rata ?

Essendo il premio annuo anticipato uguale a lire 532.95, seguendo le istruzioni precedenti si avrà :

Rata trimestrale anticipata

$$= 532.95 \times 0.2575 = 137.23.$$

## 4° Esempio :

Sempre nel caso di cui al quesito primo, se l'assicurazione fosse richiesta con pagamento in rate mensili anticipate a quanto ammonterebbe ciascuna rata ?

Essendo il premio annuo anticipato uguale a lire 532.95, seguendo le istruzioni precedenti si avrà :

Rata mensile anticipata di premio

$$= 532.95 \times 0.08666 = 46.19.$$

## 5° Esempio :

Sempre nel caso di cui al quesito 1° qualora si trattasse di assicurare una donna a quanto ammonterebbe il premio annuo ?

Poichè il premio annuo che dovrebbe pagare un uomo nelle ipotesi del quesito primo ascende a L. 532.95 e poichè il soprapremio donna deve calcolarsi nella misura di due lire per ogni mille di capitale assicurato, nel caso attuale dovremmo aumentare il premio di L. 34; avremo cioè :

Premio annuo richiesto

$$= 532.95 + 34 = 566.95.$$

Oltre il 50° anno di età il premio annuo che l'assicuranda dovrebbe pagare si ridurrebbe a L. 532.95.

## Tariffa N. 2.

### Vita Intera a premi temporanei

Premi annui per assicurare 1000 lire di capitale  
pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque epoca avvenga

Età dell'assuratore	NUMERO DEI PREMI				Età dell'assurato
	15	16	17	18	
20	28.50	27.20	26.05	25.05	20
21	29.00	27.65	26.50	25.50	21
22	29.50	28.10	27.00	25.95	22
23	30.00	28.60	27.50	26.40	23
24	30.55	29.15	28.00	26.95	24
25	31.15	29.75	28.50	27.40	25
26	31.80	30.35	29.10	27.95	26
27	32.40	31.00	29.65	28.50	27
28	33.10	31.65	30.30	29.10	28
29	33.80	32.30	30.90	29.75	29
30	34.50	32.95	31.60	30.40	30
31	35.25	33.70	32.30	31.05	31
32	36.00	34.40	33.00	31.75	32
33	36.75	35.15	33.75	32.50	33
34	37.50	35.95	34.55	33.29	34
35	38.40	36.75	35.35	34.10	35
36	39.30	37.60	36.15	34.90	36
37	40.20	38.45	37.00	35.80	37
38	41.10	39.35	37.90	36.65	38
39	42.05	40.30	38.85	37.50	39

## Segue Tariffa N. 2.

## Vita Intera a premi temporanei

Premi annui per assicurare 1000 lire di capitale  
pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque epoca avvenga

Età dell'assicurato	NUMERO DEI PREMI				Età dell'assicurato
	19	20	21	22	
20	24.15	23.35	22.60	21.95	20
21	24.60	23.80	23.00	22.35	21
22	25.05	24.20	23.40	22.75	22
23	25.50	24.65	23.80	23.15	23
24	25.95	25.10	24.30	23.60	24
25	26.45	25.60	24.75	24.05	25
26	26.95	26.10	25.25	24.50	26
27	27.50	26.60	25.80	25.00	27
28	28.05	27.10	26.35	25.55	28
29	28.65	27.70	26.90	26.10	29
30	29.35	28.40	27.50	26.70	30
31	30.00	29.05	28.15	27.30	31
32	30.70	29.75	28.85	28.00	32
33	31.45	30.45	29.55	28.75	33
34	32.25	31.25	30.30	29.45	34
35	33.00	32.05	31.10	30.20	35
36	33.80	32.85	31.80	30.95	36
37	34.60	33.65	32.70	31.70	37
38	35.45	34.45	33.50	32.50	38
39	36.30	35.30	34.35	33.35	39

## Segue Tariffa N. 2.

## Vita Intera a premi temporanei

Premi annui per assicurare 1000 lire di capitale  
pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque epoca avvenga

Età dell'assicurato	NUMERO DEI PREMI				Età dell'assicurato
	23	24	25	26	
20	21.35	20.80	20.30	19.80	20
21	21.70	21.15	20.65	20.15	21
22	22.05	21.50	21.00	20.50	22
23	22.45	21.90	21.40	20.90	23
24	22.90	22.35	21.80	21.30	24
25	23.35	22.75	22.25	21.75	25
26	23.85	23.20	22.70	22.20	26
27	24.35	23.70	23.20	22.65	27
28	24.90	24.20	23.70	23.15	28
29	25.45	24.75	24.20	23.65	29
30	26.00	25.35	24.75	24.25	30
31	26.65	26.00	25.35	24.85	31
32	27.35	26.65	26.00	25.45	32
33	28.05	27.30	26.70	26.15	33
34	28.75	28.00	27.35	26.80	34
35	29.45	28.75	28.10	27.55	35
36	30.20	29.45	28.85	28.30	36
37	30.95	30.20	29.60	29.05	37
38	31.75	31.00	30.40	29.80	38
39	32.55	31.80	31.20	30.60	39

## Segue Tariffa N. 2.

## Vita Intera a premi temporanei

Premi annui per assicurare 1000 lire di capitale  
pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque epoca avvenga

Età dell'assicurato	NUMERO DEI PREMI				Età dell'assicurato
	27	28	29	30	
20	19.40	19.00	18.65	18.35	20
21	19.70	19.35	19.00	18.70	21
22	20.05	19.70	19.35	19.05	22
23	20.45	20.05	19.70	19.40	23
24	20.85	20.45	20.10	19.75	24
25	21.25	20.85	20.50	20.15	25
26	21.70	21.30	20.90	20.55	26
27	22.15	21.75	21.30	21.00	27
28	22.65	22.20	21.80	21.45	28
29	23.15	22.75	22.30	22.00	29
30	23.75	23.30	22.90	22.55	30
31	24.35	23.90	23.50	23.15	31
32	25.00	24.50	24.10	23.75	32
33	25.65	25.15	24.70	24.35	33
34	26.30	25.80	25.40	25.00	34
35	27.00	26.55	26.10	25.75	35
36	27.80	27.30	26.85	26.50	36
37	28.55	28.05	27.60	27.30	37
38	29.35	28.85	28.45	28.10	38
39	30.15	29.75	29.30	29.00	39

## Segue Tariffa N. 2.

## Vita Intera a premi temporanei

Premi annui per assicurare 1000 lire di capitale  
pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque epoca avvenga

Età dell'assicurato	NUMERO DEI PREMI				Età dell'assicurato
	15	16	17	18	
40	43.05	41.30	39.75	38.40	40
41	44.10	42.35	40.70	39.40	41
42	45.15	43.40	41.70	40.35	42
43	46.20	44.45	42.75	41.40	43
44	47.35	45.55	43.85	42.45	44
45	48.55	46.65	45.00	43.55	45
46	49.85	47.85	46.20	44.75	46
47	51.20	49.15	47.40	46.00	47
48	52.60	50.50	48.70	47.35	48
49	54.00	51.90	50.20	48.75	49
50	55.45	53.45	51.75	50.30	50
51	57.00	55.05	53.35	51.95	51
52	58.65	56.75	55.10	53.70	52
53	60.40	58.55	56.95	55.55	53
54	62.30	60.50	58.95	57.55	54
55	64.35	62.60	61.05	59.75	55
56	66.70	64.95	63.55	62.30	56
57	69.25	67.50	66.25	65.05	57
58	72.05	70.35	69.15		58
59	75.10	73.35			59
60	78.40				60

Segue Tariffa N. 2.

**Vita Intera a premi temporanei**Premi annui per assicurare 1000 lire di capitale  
pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque epoca avvenga

Età dell'assicurato	NUMERO DEI PREMI				Età dell'assicurato
	19	20	21	22	
40	37.20	36.20	35.20	34.25	40
41	38.15	37.15	36.10	35.15	41
42	39.15	38.10	37.05	36.10	42
43	40.15	39.10	38.05	37.10	43
44	41.25	40.15	39.10	38.15	44
45	42.35	41.25	40.15	39.20	45
46	43.50	42.40	41.35	40.40	46
47	44.75	43.70	42.55	41.65	47
48	46.05	45.05	43.90	42.95	48
49	47.45	46.45	45.35	44.40	49
50	48.95	47.95	46.85	45.90	50
51	50.55	49.70	48.60	47.70	51
52	52.35	51.45	50.40	49.55	52
53	54.25	53.35	52.40	51.50	53
54	56.40	55.50	54.55	..	54
55	58.70	57.80	..	..	55
56	61.50	..	..	..	56

Segue Tariffa N. 2.

**Vita Intera a premi temporanei**Premi annui per assicurare 1000 lire di capitale  
pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque epoca avvenga

Età dell'assicurato	NUMERO DEI PREMI				Età dell'assicurato
	23	24	25	26	
40	33.40	32.65	32.00	31.50	40
41	34.30	33.60	32.90	32.40	41
42	35.25	34.55	33.80	33.35	42
43	36.25	35.55	34.80	34.35	43
44	37.30	36.60	35.80	36.40	44
45	38.35	37.65	36.95	36.55	45
46	39.50	38.80	38.25	37.80	46
47	40.75	40.00	39.60	39.05	47
48	42.05	41.30	41.00	40.45	48
49	43.55	42.80	42.50	41.90	49
50	45.10	44.40	44.10	..	50
51	46.85	46.30	..	..	51
52	48.75	..	..	..	52

Per qualsiasi combinazione fuori di tariffa rivolgersi alla Direzione Generale dell'Istituto in Roma (Ufficio attuariale).



Segue Tariffa N. 2.

**Vita Intera a premi temporanei**

Premi annui per assicurare 1000 lire di capitale  
pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque epoca avvenga

Età dell'assicurato	NUMERO DEI PREMI				Età dell'assicurato
	27	28	29	30	
40	31.05	30.65	30.25	29.95	40
41	31.95	31.60	31.20	30.95	41
42	32.95	32.60	32.25	32.00	42
43	34.00	33.65	33.35	33.10	43
44	35.10	34.75	34.50	34.25	44
45	36.20	35.90	35.70	35.50	45
46	37.40	37.10	36.95	..	46
47	38.70	38.45	..	..	47
48	40.10	..	..	..	48

L'Istituto Nazionale stipula assicurazioni collettive per impiegati di amministrazioni pubbliche e private, per operai, per componenti di sodalizi, associazioni, ecc., a speciali condizioni di favore.

**CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA.**

Base del Contratto; incontestabilità della polizza; decorrenza.

**Art. 1.** — L'Istituto Nazionale assume l'assicurazione in base alle dichiarazioni rese sia dall'assicurato che dal contraente nella proposta e negli altri documenti.

Dopo decorso un anno dalla stipulazione del contratto, l'Istituto non può promuovere l'azione legale di nullità per reticenze od erronee dichiarazioni nella proposta e nelle risposte al medico visitatore, salvo i casi di provata mala fede.

**Art. 2.** — Il contratto di assicurazione s'intende stipulato con la consegna al contraente o all'assicurato della polizza firmata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Direttore Generale dell'Istituto. La consegna della polizza non può essere fatta che contro il pagamento dell'importo di premio e accessori di cui essa porta quietanza.

Per tutto ciò che non è previsto nelle condizioni di polizza si applicano le disposizioni delle leggi italiane ed in specie del Titolo XIV, Libro I, del Codice di commercio.

Pagamento dei premi; sospensione; riattivazione; riduzione di polizza.

**Art. 3.** — Il premio, quando non è unico e versato per intero alla stipulazione del contratto, è dovuto a rate annuali anticipate. L'Istituto può consentire il pagamento a rate semestrali, trimestrali o mensili.

Con preavviso di trenta giorni il contraente o assicurato può chiedere una rateazione diversa da quella stabilita nella polizza.

**Art. 4.** — Le rate di premio devono essere pagate presso la competente Agenzia o presso la Direzione Generale alle scadenze stabilite contro quietanze emesse dalla Direzione Generale. Possono essere pagate a mezzo dell'Ufficio Postale ai termini dell'art. 21 del Regolamento approvato con Regio Decreto 5 agosto 1912, n. 939.

Non può invocarsi a giustificazione del mancato o ritardato pagamento il fatto che la riscossione sia stata più volte eseguita nel domicilio del contraente o assicurato.

**Art. 5.** — Nei trenta giorni successivi alla scadenza, il premio può essere pagato senza onere di interessi od altra conseguenza a carico del contraente o dell'assicurato.

Trascorsi i trenta giorni senza che il pagamento sia stato eseguito, l'assicurazione rimane sospesa nei suoi effetti, salvo

quanto è disposto dagli articoli 6 e 7 per la riduzione di polizza.

L'assicurazione può essere rimessa in vigore se entro un anno dalla scadenza della prima rata di premio insoluta, il contraente paghi gli arretrati e i relativi interessi alla ragione legale commerciale.

L'Istituto ha il diritto di subordinare la riattivazione del contratto sospeso al risultato di apposita visita medica.

**Art. 6.** — Trascorso inutilmente l'anno, di cui nel precedente articolo, la polizza rimane estinta, e i premi pagati restano acquisiti dall'Istituto, se non furono pagate almeno tre intere annualità.

Se furono pagate almeno tre annualità, la polizza rimane in vigore liberata dall'obbligo di ulteriore corresponsione di premi, per un capitale ridotto da calcolarsi nel modo stabilito con il seguente articolo 7; restando inalterate la categoria e la scadenza dell'assicurazione.

**Art. 7.** — La riduzione del capitale assicurato nel caso del precedente articolo si calcola nel seguente modo:

a) nelle assicurazioni a vita intera con premio vitalizio, detraendo dal capitale assicurato in origine la somma che col premio annuo stipulato si potrebbe assicurare alle condizioni di polizza ed alle tariffe vigenti all'epoca in cui fu conclusa l'assicurazione, in base all'età dell'assicurato calcolata alla data dell'ultimo premio annuo interamente pagato;

b) nelle assicurazioni a premio temporaneo riducendo la somma assicurata nella proporzione in cui il numero dei premi pagati sta al numero dei premi stipulati.

#### Riscatti e prestiti; trasferimenti della polizza; attribuzioni del beneficio.

**Art. 8.** — L'Istituto, su richiesta dell'assicurato o del contraente, può consentire la risoluzione del contratto per il quale siano state pagate tre annualità di premio, e pagherà come prezzo di riscatto i valori indicati nella tabella che fa parte integrante della polizza.

**Art. 9.** — L'Istituto su domanda dell'assicurato o del contraente concede prestiti ad interesse anticipato sulle polizze per le quali siano state pagate almeno tre annualità di premi, nei limiti del valore di riscatto stabilito nell'articolo precedente.

**Art. 10.** — Se il beneficiario di una polizza ha accettato il beneficio e l'accettazione è stata annotata sulla polizza, è ne-

cessario l'intervento del beneficiario per far luogo al riscatto e al prestito.

**Art. 11.** — La trasmissione totale o parziale, a qualsiasi titolo dei diritti dell'assicurato o del contraente, la costituzione di pegno e qualsiasi vincolo sulle somme assicurate, non hanno efficacia nel rapporto dell'Istituto Nazionale se esso non ne ha fatto regolare annotazione sulla polizza.

**Art. 12.** — Il contraente od assicurato può attribuire il beneficio dell'assicurazione con dichiarazione introdotta nella polizza e con dichiarazione successiva. L'attribuzione del beneficio può essere modificata senza il consenso del beneficiario, quando questi non ha reso nota all'Istituto la sua accettazione.

**Suicidio; duello; viaggi; servizio militare; rischio di guerra.**

**Art. 13.** — Quando la morte dell'assicurato avvenga per suicidio o in conseguenza di tentato suicidio o per effetto di duello, entro i tre anni dalla emissione della polizza, l'Istituto Nazionale restituisce ai beneficiari i premi annui pagati, con deduzione di una annualità di premio.

Quando la morte dell'assicurato avvenga per suicidio anche volontario o per duello, trascorsi i tre anni dalla emissione della polizza, o dopo un anno dalla sua riattivazione, l'Istituto paga la intera somma assicurata.

**Art. 14.** — L'assicurato può senza obbligo di soprapremio viaggiare e soggiornare in tempo di pace in qualsiasi parte di Europa, nella Colonia Eritrea, nella Libia, nell'Egitto, sino alla seconda cateratta, in Algeria, Tunisia, Terra Santa, in tutti i paesi dell'Asia e Africa posti sul Mediterraneo, nei paesi tutti di America situati tra il 33° e 00° grado di latitudine nord, nella Repubblica Argentina, nell'Uruguay, nelle Colonie inglesi dell'Australia, nell'Arcipelago del Giappone.

Per viaggi in paesi non considerati nel presente articolo, l'assicurazione può essere mantenuta in vigore mediante speciale convenzione.

**Art. 15.** — Se l'assicurato è o diviene militare, anche per arruolamento volontario, la polizza garantisce il rischio di ogni servizio militare prestato nel Regno, compreso quello di morte incontrata nella repressione di un assebramento, di una rivolta, di una insurrezione.

L'Istituto paga la somma assicurata quando la morte avviene in servizio di guerra o in seguito a ferite o malattie contratte in tale servizio, purché l'assicurato appartenga regolarmente all'esercito o all'armata combattente d'Italia e l'assicurazione

sia in vigore da almeno un anno all'atto della dichiarazione di guerra.

La disposizione del precedente capoverso è applicabile alle sole assicurazioni a vita intera e alle miste.

**Casi speciali di decadenza o risoluzione.**

**Art. 16.** — La polizza perde ogni effetto e i premi pagati restino acquisiti all'Istituto se il beneficiario, il contraente o altro interessato, o persona che abbia agito a loro istigazione, hanno contribuito in modo diretto o indiretto ad abbreviare la vita dell'assicurato.

**Art. 17.** — Se l'assicurato fosse condannato a pena restrittiva della libertà personale per più di tre anni, l'Istituto ha diritto di risolvere il contratto pagando il prezzo di riscatto ai sensi dell'art. 8.

**Pagamento delle somme assicurate. Duplicati di polizza. Spese. Competenza giudiziaria.**

**Art. 18.** — Quando si siano verificati gli eventi o le condizioni indicate nella polizza, l'Istituto eseguirà il pagamento previa presentazione della polizza stessa e dei documenti occorrenti a provare il diritto del beneficiario.

Nel caso di morte dell'assicurato devono essere anche presentati entro un mese il certificato di morte rilasciato dall'ufficiale dello stato civile ed una relazione medica circa il decorso dell'ultima malattia e la causa di morte.

Se la morte è avvenuta fuori del Regno, in altri Paesi di Europa, i documenti di cui nel capoverso che precede debbono essere presentati entro tre mesi; e se la morte è avvenuta fuori di Europa entro sei mesi.

**Art. 19.** — In caso di perdita della polizza di assicurazione, l'Istituto può rilasciarne il duplicato all'assicurato o ad altro avente diritto.

**Art. 20.** — Qualunque tassa relativa al contratto di assicurazione o ad atti da esso derivanti, sia presente che futura, è a carico del contraente o dell'assicurato, come a carico di esso o del beneficiario sono le spese di quietanza delle somme assicurate.

**Art. 21.** — Saranno sottoposte all'autorità giudiziaria di Roma tutte le contestazioni di qualsiasi natura che possono derivare dal contratto di assicurazione.

**AVVERTENZE.**

Assicurato è la persona sulla cui vita è stipulata l'assicurazione.

Contraente chi stipula con l'Istituto.

Beneficiario la persona a cui dev'esser pagata la somma assicurata.

